



Comune di CAMPIGLIONE FENILE

(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE
ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti Assenti
RE Luca	Sindaco	Presente
MOURLIA Daniele	ViceSindaco	Presente
TROMBOTTO Anna	Assessore	Presente
DANA Alex Alberto	Consigliere	Presente
REALE Fabrizio	Consigliere	Presente
FELIZIA Giorgio Adolfo	Consigliere	Presente
GILARDI Larissa	Consigliere	Assente
GAMBA Mario	Consigliere	Presente
ROSSETTO Paolo	Consigliere	Presente
FRAIRIA Mauro	Consigliere	Presente
MALANO Valeria	Consigliere	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Porcino Dott. Giovanni Andrea**

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Arch. Luca RE**, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- L'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/11/2021;

RICHIAMATO l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03.03.2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020/2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo dei atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 15/22/R/RIF del 18.01.2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che il Comune di Campiglione Fenile ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 con deliberazione consiliare n. 42 in data 19/12/2024;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della Legge n. 147/2013 al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO l’art. 3, comma 5-quinquies, vigente del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022, n. 15 e s.m.i. che prevede: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli*

atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”.

RILEVATO che:

- dal PEF 2024-2025 per l'anno 2025 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad €. 221.263,00;
- l'art. 1 comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Consigliere Delegato n. 281 del 06.10.2023 che verrà automaticamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino;
- DATO ATTO che ARERA con deliberazione n. 386/2023 ha introdotto due componenti perequative volte a finanziare i costi dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti negli specchi d'acqua (€ 0,10/utenza) e le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (€ 1,50/utenza);
- CONSIDERATO che le nuove componenti devono essere riscosse dai gestori delle tariffe (Comuni) insieme alla TARI, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento e riservate alla cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali;

RAMMENTATO che il Consorzio Acea Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, per conto dei 47 Comuni Consorziati tra cui il Comune di Campiglione Fenile al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi Economico-Finanziario;

DATO ATTO che la competenza all'elaborazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) spetta all'Ente Territorialmente competente, che nel caso del Comune di Campiglione Fenile risulta essere il Consorzio ACEA Pinerolese;

RILEVATO in ottemperanza all'art. 7 della deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2025, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

DATO ATTO che l'art. 8 deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, aveva previsto la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025;

VISTA la deliberazione Arera n. 389/2023/R/Rif del 03.08.2023 con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha validato il Piano Economico Finanziario 2024/2025 del Comune di Campiglione Fenile effettuato dal Consorzio Acea Pinerolese con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.1 in data 26/04/2024 con giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/06/2024;

RILEVATO che viene rispettato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'Allegato "A", alla deliberazione ARERA 363/2021 e s.m.i.;

RITENUTO quindi di dover procedere tempestivamente all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025 per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità (A.R.E.R.A.);

CONSIDERATO che:

- La tariffa deve ricoprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; - La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- L'Ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa on criteri razionali;
- Che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;
- RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, come sostituito dall'art.1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2025

- 1° RATA (pari al 50% della tariffa 2025) 16/10/2025
- 2° RATA (tariffa anno 2025 a conguaglio) 16/12/2025 con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (16/10/2025);

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.LGS. 267/2000;

DATO ATTO, ex art. 6 bis della L. 241/1990, dell'assenza di conflitti di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla responsabilità contabile ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE dalla quale si ricava il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 10;

Consiglieri astenuti, n. ==;

Consiglieri votanti, n. 10;

Voti favorevoli, n. 10.;

Voti contrari, n. ==;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI APPROVARE, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche e che le stesse si applicano a decorrere dal 01/01/2025 in forza delle disposizioni in premessa richiamate;
- 3) DI DARE ATTO che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA 363/2021 e s.m.i.;
- 4) DI DARE ATTO CHE alle tariffe di cui all'allegato di cui sopra, si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA", di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Città Metropolitana di Torino con decreto del Consigliere Delegato n. 281 del 06.10.2023;
- 5) DI DARE ATTO CHE alle tariffe di cui all'allegato di cui sopra, si applicano le componenti perequative previste dalla deliberazione ARERA n. 386/2023 di € 0,10/utenza ed € 1,50/utenza;
- 6) DI DARE ATTO CHE, nel caso in cui o il Consorzio ACEA proceda all'aggiornamento dell'annualità 2025 del PEF, o A.R.E.R.A., in merito all'istituzione della nuova componente perequativa pari a 6 euro/utenza, destinata alla copertura dell'agevolazione sul prelievo sui rifiuti per gli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si trovano in condizioni economico sociali disagiate (BONUS RIFIUTI); il Comune di Campiglione Fenile, previa presa d'atto dell'aggiornamento mediante apposita delibera consiliare, potrà ridefinire le tariffe TARI con specifica deliberazione assunta entro il 30 aprile o entro i termini per

l'approvazione del bilancio di previsione nel caso in cui questi siano prorogati a una data successiva, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25/02/2022, n. 15 e s.m.i.;

- 7) Di stabilire che la riscossione della TARI anno 2025 dovrà essere effettuata in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze:
1° RATA (pari al 50% della tariffa 2025) 16/10/2025
2° RATA (tariffa anno 2025 a conguaglio) 16/12/2025
Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (16/12/2025);

Indi per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n.10

Votanti: n.10

Astenuti: n. ==

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n.==

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di di proseguire sollecitamente con la riscossione del tributo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
(Arch. Luca RE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Porcino Dott. Giovanni Andrea)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line